

All. al prot. n.318/2014/E – VZ/mc

Osservazioni FederUtility

DCO 36/2014/R/COM

***ORIENTAMENTI FINALI IN MATERIA DI REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
SEPARAZIONE CONTABILE PER IL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS***

Nel manifestare un generale apprezzamento per l'opportunità offerta dalla seconda fase di consultazione, si espongono, di seguito, le osservazioni della Federazione.

Si condivide in primo luogo il rinvio, ad una fase successiva e dedicata, dell'analisi del **settore idrico**. Analisi che, stante quanto espresso nel documento in esame, dovrebbe concentrarsi sulla perimetrazione condivisa delle attività e dei comparti del settore idrico, quale presupposto imprescindibile per la definizione della regolazione tariffaria del secondo periodo regolatorio.

A tale riguardo, oltre che ribadire la massima disponibilità della Federazione a partecipare alle attività che l'AEEGSI ritenesse utile intraprendere sull'argomento, si auspica in ogni caso il rapido avvio dei lavori stanti i tempi ristretti rispetto all'inizio del secondo periodo regolatorio del settore idrico (esercizio 2016), la cui disciplina tariffaria dovrebbe essere ragionevolmente definita entro l'anno in corso. Si sottolinea inoltre che, oltre ai tempi necessari per la conclusione dei procedimenti regolatori in materia di unbundling, occorre considerare che l'assoluta novità della materia per gli Operatori del settore idrico renderà necessario un tempo adeguato per la riorganizzazione della contabilità industriale e generale, nonché di tutti gli aspetti organizzativi correlati. Non ultimo, si valuti anche la necessità di un periodo di training per le aziende nelle prime fasi di applicazione delle nuove regole di unbundling contabile.

FederUtility
Federazione delle Imprese
Energetiche e Idriche

piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma
tel 06 945282.10-20
fax 06 945282.00
www.federutility.it
C.F. 97378220582

Rispetto alle proposte in consultazione in materia di **unbundling contabile del settore elettrico e gas**, non si può che prendere atto della decisione dell'Autorità di ribadire le principali posizioni assunte nella consultazione dello scorso anno, con particolare riferimento alle nuove attività introdotte per i segmenti della distribuzione, misura e vendita.

Sebbene infatti il regolatore dichiari di comprendere le criticità espresse dalla Federazione e dagli Operatori, paiono comunque preminenti le ragioni regolatorie di una maggiore segmentazione del perimetro delle attività.

Come già espresso nelle osservazioni alla precedente consultazione (alle quali comunque si rimanda per il dettaglio delle obiezioni espresse da Federutility e riconfermate in questa sede) la Federazione riconosce la rilevanza ai fini regolatori delle proposte, ma ritiene che gli effetti ultimi di detta articolazione delle attività potrebbe comportare un maggior ricorso a valorizzazioni tramite parametrizzazioni o tramite funzioni operative condivise, che rischia di minare la rappresentatività dei dati e la loro uniformità a fini di comparazione. Inoltre, a fronte di un limitato beneficio informativo per il Regolatore, soprattutto per alcune delle segmentazioni proposte, si potrebbero ingenerare difficoltà rilevanti in sede di revisione e certificazione dei prospetti unbundling.

Particolarmente critiche in tal senso risultano essere:

- la distinzione tra misura dell'energia prodotta e misura dell'energia immessa/prelevata che farà accrescere la valorizzazione delle attribuzioni indirette;
- la separazione delle attività di vendita del gas naturale dove la distinzione tra libero e tutelato comporta un incremento delle FOC per tutti i costi di struttura. Inoltre, si evidenzia che l'organizzazione degli Operatori del mercato libero e la stessa natura del

mercato non consentono una tracciabilità dei costi di approvvigionamento: di conseguenza a parte i ricavi, attribuibili direttamente, tutti i costi verrebbero ad essere attribuiti parametricamente.

Stante quanto sopra, qualora si intendesse comunque approvare le proposte di articolazione delle attività previste dalla consultazione, **si ritiene necessario che vengano almeno eliminati i comparti delle attività di vendita al mercato libero**, poiché il dato distinto per tipologia d'utenza potrebbe non essere disponibile in quanto non strettamente correlato alla gestione in uso presso gli Operatori del mercato libero. Appare inoltre opportuno che le modalità di allocazione dei costi per tale segmento vengano discusse e concordate in sede di tavolo tecnico.

Prendendo atto pertanto della posizione assunta dall'Autorità su tali aspetti e considerate le criticità applicative già segnalate, appare quanto mai **indispensabile ed urgente l'avvio del tavolo tecnico** già indicato in consultazione con l'obiettivo **anche** di condividere la stesura del **manuale operativo della contabilità regolatoria**.

Per quanto attiene **l'entrata in vigore delle nuove disposizioni** le tempistiche proposte, esercizio 2014, non sono condivisibili. Riteniamo che si possano applicare le nuove disposizioni dall'esercizio 2015, sempre a condizione che la delibera ed il manuale operativo trovino pubblicazione almeno entro il primo semestre dell'anno in corso. La tempistica proposta dall'Autorità comporterebbe importanti difficoltà implementative relative non solo al fatto che l'esercizio 2014 è già in corso, e quindi alle oggettive difficoltà connesse alla gestione dell'ex post, ma anche alla complessità dell'adeguamento dei sistemi informativi degli Operatori che non consente una rapida implementazione delle disposizioni.

Inoltre, si sottolinea la preoccupazione degli Operatori in merito alla ipotesi di assumere i dati ottenuti da un unbundling 2014, redatto attraverso allocazioni ex post, quale **base per le determinazioni tariffarie** del mercato elettrico per il prossimo periodo regolatorio: tali dati risulterebbero inficiati da un **ineliminabile grado di approssimazione, derivante dall'inevitabile ricorso all'ex post, nonché da un estremo rischio di disomogeneità tra gli Operatori.**

Si rappresentano di seguito le osservazioni puntuali agli spunti di consultazione.

<p><i>S1. Vi sono osservazioni in merito alla struttura e al contenuto dell'allegato Testo integrato proposto in consultazione?</i></p>
--

R1. Per quanto riguarda eventuali osservazioni sull'articolato proposto, si evidenzia che nelle definizioni esiste sia il termine “**gruppo di misura dell'energia elettrica**” che “**misuratore**” mentre nel corpo della norma si richiama sempre il termine **misuratore**. Il misuratore non comprende i dispositivi di conversione dei volumi TA/TV considerati all'interno del **gruppo di misura**.

Inoltre a pagina 6 dell'articolato è riportata la superata definizione di **punto di interconnessione** in quanto a pagina 5 viene riportata la nuova definizione.

All'art. 5.10 quando si definiscono i comparti dell'attività di vendita ai clienti liberi di energia elettrica non vengono classificati, i clienti finali di cui all'art. 2.3, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.

Si segnala che all'art. 25.2, quando si elencano le attività rispetto allo svolgimento esclusivo delle quali gli operatori sono esentati a trasmettere all'Autorità le informazioni previste al comma 13.1, lettera f) e g) per il regime ordinario di separazione contabile, sembra ci sia un errore in quanto si elenca l'attività di coltivazione del gas naturale mentre manca la vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato.

Si segnala che nella definizione delle attività di vendita del gas naturale di cui agli artt. 4.23 e 4.24, dovrebbe essere aggiunto "inclusi il recupero e la cessione dei crediti", in analogia a quanto previsto per le attività di vendita dell'energia elettrica.

S2. Si condivide l'orientamento espresso in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica.

S3. Si ritiene utile fornire ulteriori elementi per valutare l'opportunità di modificare la struttura dei comparti dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica?

S4. Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di misura e distribuzione dell'energia elettrica.

R4. Si rinnovano le perplessità relative all'articolazione dell'attività di misura dell'energia elettrica in attività di misura dell'energia elettrica prodotta e attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata, in quanto la loro distinzione comporta uno sforzo di revisione integrale dell'attuale allocazione di tutte le partite economiche e patrimoniali, in particolare con riferimento al capitale investito (rischio di dover valorizzare una funzione operativa condivisa anche con riferimento al capitale investito). Si propone all'Autorità di prevedere la misura dell'energia elettrica prodotta come comparto dell'attuale attività di misura dell'energia elettrica e solo in capo al distributore, in quanto lato produttore l'attività risulta marginale e non facilmente evidenziabile.

In ogni caso si specifica, in merito alle perimetrazioni di cui sopra, quanto segue.

Gli apparati del sistema di tele-gestione (concentratori e sistema di gestione ad esempio), ad esclusione dei soli misuratori dell'energia elettrica prodotta, saranno imputati all'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata in quanto l'operatività sui contatori di misura dell'energia elettrica prodotta non comporta un costo incrementale dell'investimento. Nei casi in cui il misuratore installato sul punto di produzione misuri sia l'energia elettrica prodotta che quella immessa, il misuratore, ovvero il relativo costo, sarà imputato all'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata.

Per quanto riguarda il corrispettivo tariffario relativo alla gestione delle misure dell'energia elettrica prodotta, sia esso definito dall'Autorità o definito dal distributore, andrà imputato interamente all'attività di misura dell'energia elettrica prodotta.

In merito alle definizioni delle attività e dei comparti, con particolare riferimento alle operazioni sui misuratori elettronici, sarebbe opportuno specificare con maggior dettaglio i confini di separazione delle singole operazioni. In particolare sarebbe opportuno specificare se, nel caso in cui una operazione comporti sia operazioni fisiche sulla presa, sia sul misuratore (ad esempio aumenti di potenza a seguito di preventivi non rapidi, con cambio del gruppo di misura), il costo relativo debba essere imputato separatamente sulle attività di distribuzione e misura, per le quote di rispettiva competenza (investimento).

Per quanto riguarda la definizione del comparto "operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione" dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica" si suggerisce di integrarla come segue: "operazioni commerciali funzionali all'erogazione del

servizio di distribuzione comprende le attività di gestione del cliente, dei crediti, le attività relative ai bilanci di rete, al trattamento della morosità, alle gestioni anagrafiche, alla raccolta dati per la determinazione delle tariffe, alla predisposizione di preventivi di allacciamento e *alla gestione delle procedure e dei rapporti verso soggetti terzi (es. bonus sociale)*. Tale comparto include, altresì, le attività di gestione dei contratti di distribuzione, di fatturazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai clienti. In questo comparto sono ricompresi i corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi”.

Per quanto riguarda la misura, le definizioni dei comparti dovrebbero invece essere:

le azioni di “installazione e manutenzione” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori che devono essere presenti nelle reti secondo le disposizioni normative e regolatorie e prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l’avvio del misuratore, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento dello stesso, l’eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e l’accessibilità delle misure presso il misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura e *la sostituzione del gruppo di misura a seguito di variazioni contrattuali che lo richiedano*. Ai comparti relativi all’installazione e manutenzione dei misuratori è attribuibile la proprietà dei misuratori.

S5. Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell’attività di misura e distribuzione del gas.

R5. Relativamente alla lettera e) dell’art. 5.15 (elenco dei comparti di distribuzione di gas naturale) non è chiaro se “le operazioni di sospensione e riattivazione coperte da specifico

corrispettivo” debbano o meno essere ricomprese in tale comparto. In caso vadano escluse si ritiene opportuno specificare a quale comparto tali operazioni vadano ascritte.

Per quanto riguarda l'attività di distribuzione gas, si ritiene debba essere previsto un comparto di separazione *ad hoc* riferito ai costi di interruzione e ripristino della fornitura. L'attuale disciplina della morosità infatti, prevede il riconoscimento da parte dell'Autorità dei costi sostenuti dai distributori ai fini delle attività di interruzione dell'alimentazione della fornitura (distinti tra oneri legali e costi di taglio e ripristino).

S6. Si condividono gli orientamenti finali in merito alla definizione e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali del gas.

S7. Si condividono gli orientamenti finali in relazione alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?

S8. Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte, in particolare per quanto riguarda l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale?

S9. Vi sono ulteriori adempimenti informativi in materia di separazione contabile che si ritiene utile segnalare in un'ottica di semplificazione della materia?

S10. Si condivide la proposta di prevedere comparti separati nell'ambito dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, a mezzo reti canalizzate?

S11. Quali driver potrebbero essere previsti per la suddivisione delle poste contabili nei suddetti comparti?

R7. Come argomentato nelle premesse, si chiede che per l'attività di vendita al mercato libero, sia per il gas che per l'energia elettrica, non vengano previste articolazioni in comparti.

In subordine, si richiede che, nel caso specifico della vendita energia elettrica, l'articolazione dei comparti tra Maggior tutela e Libero mercato sia la medesima. Questo in quanto l'introduzione di una diversa articolazione dei comparti costituisce una complessità eccessiva a fronte di un ridotto vantaggio informativo ad essa conseguente.

R9. Per quanto riguarda gli orientamenti dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione degli obblighi di separazione contabile, di applicazione delle regole semplificate, nonché quelli relativi al regime di esenzione dall'invio dei conti annuali separati, si ritiene che questi possano essere ulteriormente migliorati in alcuni punti di seguito descritti.

In merito all'ambito di applicazione delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile, non si condivide la riformulazione dell'art. 3 dell'attuale TIU dato che, anche nella versione proposta nell'articolato allegato al documento, continua ad includere, anche per gli anni successivi al 2013, le società, appartenenti ad un gruppo societario che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e meramente "funzionali" a tali attività. A tal proposito, ferma restando la loro esenzione dall'invio dei conti separati in base alla nuova formulazione dell'art. 18 (cfr. infra), non si rinviene alcuna convenienza nel continuare ad includere tali società nel perimetro di applicabilità degli obblighi di separazione contabile. Appare, di conseguenza, quanto mai opportuno prevedere, già nell'approvazione del nuovo TIUC, una definizione univoca di "rapporti funzionali" allo svolgimento delle attività nel settore elettrico e/o del gas al fine di ricomprendere esclusivamente le società del gruppo che svolgono attività definibili come Servizi Comuni (SC) e/o Funzioni Operative Condivise (FOC). Si ritiene, infatti, che società appartenenti ad un gruppo societario che svolgono attività, per altre consociate, diverse da quelle classificabili come SC e/o FOC non siano in alcun modo proprietarie di informazioni economiche e patrimoniali utili per le definizioni/analisi che il regolatore è chiamato a svolgere nell'espletamento dei propri compiti.

Con riferimento, invece, alle modalità semplificate di predisposizione dei conti annuali separati, si ritiene opportuno superare l'attuale impostazione, peraltro confermata nel documento, di far riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno del gruppo effettuate dall'insieme degli esercenti ad esso appartenenti al fine di prevedere l'assoggettamento di un operatore al regime di separazione contabile applicabile. Tale impostazione, infatti, trascura che la significatività a livello di sistema dei dati in possesso del singolo operatore dipende esclusivamente dalla sua dimensione, e non è influenzata in nessun modo dalla sua appartenenza o meno ad un gruppo societario di dimensioni rilevanti. A tal proposito si ricorda che, a livello di redazione del bilancio civilistico, ai fini della possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata rilevano esclusivamente le dimensioni del soggetto giuridico (in termini di totale attivo, ammontare delle vendite e delle prestazioni e numero medio di dipendenti) e non la sua appartenenza ad un gruppo di dimensioni maggiori. Conseguentemente, si ritiene preferibile che anche a livello di predisposizione dei conti separati in via semplificata si faccia riferimento esclusivamente alle condizioni soggettive in cui si trova l'operatore, considerato di per sé e non come parte di un gruppo. Tale impostazione non genererebbe rischi a livello di significatività della base dati a disposizione dell'Autorità, dato che i dati in possesso degli operatori marginali rientranti in gruppi di dimensioni rilevanti rappresentano ad ogni modo una frazione irrilevante dei dati economici e patrimoniali afferenti ai settori dell'energia elettrica e del gas.

In relazione alle possibili semplificazioni, si propone che, per quanto riguarda le Società di servizi (es informatiche, di carattere logistico, ...), il bilancio venga presentato ai fini unbundling tenendo conto unicamente delle attività svolte all'interno della società stessa e non in relazione alle attività svolte dalle società utilizzatrici. (Es.: una società gestisce il parco mezzi utilizzato principalmente dalle varie società di un gruppo che possono occuparsi di distribuzione acqua, gas, energia elettrica, vendita, ecc.: si propone che ai fini unbundling questa società possa presentare i propri costi e ricavi unicamente alla colonna della FOC specifica, perché questa è

l'unica attività che viene effettivamente svolta. La società che eroga il servizio infatti, non solo non è responsabile dell'impiego che verrà fatto dei mezzi da parte delle varie società utilizzatrici per le diverse attività, ma nemmeno ne è a conoscenza). La Società in oggetto potrebbe presentare all'interno della Nota di commento il dettaglio degli importi fatturati alle singole società del gruppo; queste ultime articoleranno i corrispondenti costi, presentati all'interno della relativa Foc a livello di attività/comparto, utilizzando gli specifici driver.

R10. Si comprende l'esigenza dell'AEEGSI di avere informazioni dettagliate in comparti dell'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale. Si rileva tuttavia che nei casi in cui questa attività risulti marginale (anche se non ai sensi dell'art. 4.28 del nuovo TIUC) rispetto ad esempio all'attività di distribuzione del gas naturale sarà inevitabile un maggior ricorso a valorizzazioni tramite parametrizzazioni.

R11. Un driver che si potrebbe ipotizzare è quello dei ricavi attribuiti ai singoli comparti dell'attività in esame.

S12. Si condivide la proposta di introdurre un manuale operativo di contabilità regolatoria con le caratteristiche sopra delineate?

S13. Vi sono contributi o suggerimenti che possono essere forniti per una prima stesura del manuale di contabilità regolatoria?

S14. Si condivide la proposta di modifica dei driver? Si ritiene che vi possano essere ulteriori semplificazioni dei driver?

S15. Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile.

R12. Si ribadisce la necessità della tempestiva definizione del manuale di contabilità regolatoria e che lo stesso sia oggetto di confronto con gli operatori in sede di tavolo tecnico visto il deciso impatto che potrebbe avere sulle strutture e sui sistemi aziendali.

R13. Per semplificare il processo di separazione contabile si chiede una generale revisione delle nature finalizzata alla loro standardizzazione all'interno delle varie attività, questo poiché spesso – negli attuali schemi – anche nature identiche o simili per contenuto sono diversamente codificate a seconda dell'attività in cui si trovano (schemi SC e FOC compresi).

R14. Non si condivide la scelta di ridurre ad uno solo i driver di ripartizione della Funzione Operativa Condivisa Commerciale. Si chiede pertanto di mantenere la possibilità di scelta del driver e in particolare di mantenere quelli attualmente esistenti. Ridurre ad uno solo i criteri significherebbe non tener conto del fatto che il criterio scelto possa essere non rappresentativo delle attività contenute nel servizio comune o FOC.

S16. Si condividono gli orientamenti finali circa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni?

S17. Al fine dell'applicazione delle nuove regole di separazione contabile già a partire dall'esercizio 2014, si ritiene necessario che vengano introdotte clausole transitorie di semplificazione? Se sì, quali?

R16. Come argomentato in precedenza si ritiene necessaria la partenza delle nuove disposizione dall'esercizio 2015, sempre che la delibera ed il manuale operativo siano pubblicati entro il semestre dell'anno in corso.